



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3544

DEL 02/10/2026

OGGETTO: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- ESECUZIONE ORDINANZA N. 20453/25

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Corte Suprema di Cassazione- Esecuzione Ordinanza n. 20453/25

Nella sede della ASL di Pescara la dott.ssa Marilea Cantagallo, Dirigente Amministrativo f.f. dell'Ufficio Legale individuata con disposizione di servizio prot. n.0077762 del 18.9.2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

### Premesso

- che con sentenza n. 775/2021 la Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter comma 6 cpc resa dal Tribunale di Pescara nell'ambito del giudizio, promosso da questa Azienda, nei confronti sia del Comune di Pescara che della Provincia di Pescara, volto all'accertamento del diritto di proprietà in modo unico ed esclusivo della struttura denominata "Eliporto" e del relativo terreno sul quale sorge, adiacente l'Ospedale Civile di Pescara;

### Considerato

- che avverso la succitata sentenza la Asl di Pescara ha promosso giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, RG 19909/25, e che con deliberazione n. 987/2021 è stato affidato incarico di rappresentanza e difesa ad un legale dell'Albo interno degli Avvocati, già a conoscenza dei fatti di causa avendo assunto la difesa anche nei precedenti giudizi;

### Visto

- che con ordinanza n. 20453/2025 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la Asl di Pescara al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle ricorrenti liquidate complessivamente in €. 24.000,00 per compensi e €.200,00 per esborsi oltre Iva e cap;

### Preso atto

- che il legale di controparte ha richiesto il pagamento della quota parte delle spese legali liquidate per l'intero nella Ordinanza di Cassazione n. 20453/2025, in nome e per conto della Provincia di Pescara per un importo complessivo pari a €. 13.800,00

Verificata all'esito dell'istruttoria la correttezza degli importi richiesti e ritenuto necessario provvedere al pagamento;

Rilevate le voci di conto e l'autorizzazione di spesa n. 14 – sub 1 - 2026 come da indicazione del Servizio Economico-Finanziario;

### IL DIRIGENTE

- Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

## DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE in favore della Provincia di Pescara (C.F. 00124600685) la complessiva somma di € 13.800,00 da pagare mediante accredito sul c/c bancario accesso presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT 75A0306915463100000046029 – causale “*Ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione pubblicata il 21.07.2025 - RG 19909/2025- spese legali Avvocatura - Provincia Pescara*”;
- 2) DI DARE ATTO che la spesa di cui al punto che precede grava sulla voce di conto 02.03.02.05.02 del fondo rischi per cause civili e oneri processuali - Autorizzazione n. 14 – sub 1 - 2026;
- 3) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n.33/2013.
- 4) DI DARE ATTO CHE decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009 il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022;
- 5) DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività.

## UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| L'Istruttore   | Il Direttore         |
| Rita Di Cesare | Marilea Cantagallo   |
|                | firmato digitalmente |

Voce di conto: 02.03.02.05.02    Anno : 2026

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 02.10.2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---